



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4983/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI
PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA presso il difensore avv.
DESIDERI ZANARDELLI PAOLA

ATTORE/I OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. CUTOLO DANIELE e
elettivamente domiciliato in VIA CIMAROSA, 186 80127 NAPOLI presso lo studio dell'avv.
CUTOLO DANIELE

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso rispettivamente come da atto introduttivo e comparsa di costituzione e hanno
discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato la *Parte_1* conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Milano la *Controparte_1* proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
17142/23 R.G. 25626/2023 di pagamento della somma di euro 1.2069.405,93 oltre interessi e spese
della procedura monitoria chiedendo in via preliminare di rito di accertare e dichiarare la sussistenza
della clausola compromissoria tra le parti e, per l'effetto, dichiarare l'improponibilità della domanda,
anche nel presente giudizio di opposizione – nonché la nullità del decreto ingiuntivo opposto; di
disporre la riunione della causa con i giudizi proposti da Asit e Fiore; in via principale chiedendo di
accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di *Cont* e dichiarare che nulla è dovuto dalla



opponente e di dichiarare il contratto risolto per il recesso di *Pt_I* accertati i pagamenti effettuati da *Pt_I* ridurre il decreto ingiuntivo; con vittoria di spese e compensi di giudizio.


Costituendosi in giudizio la *CP_I* contestava quanto ex adverso dedotto chiedendo: nel merito, di rigettare in ogni caso l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 12550/2023; in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione, di accertare e dichiarare l'indebito arricchimento di *Parte_I* ex art. 2041 c.c., con riferimento alla somma di 1.269.405,93 euro IVA inclusa, o alla diversa somma accertata in corso di causa; in rito, di accertare e dichiarare l'inammissibilità della sollevata eccezione di improponibilità dell'azione monitoria in ragione della sussistenza di una clausola compromissoria e in ogni caso di accertare e dichiarare l'infondatezza della stessa per inapplicabilità al caso in esame; con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore antistatario; in caso di accoglimento dell'eccezione di improponibilità dell'azione monitoria, con consequenziale declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo, rimettere la questione agli arbitri e compensare le spese di giudizio.

Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 13.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.

La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto i compensi per le forniture di materiali eseguite dalla convenuta opposta in favore di *Pt_I* nell'ambito del contratto di distribuzione sottoscritto tra le parti in data 16.3.2018 (doc. 3 allegato all'atto di citazione).

L'art. 21.11 del contratto prevede espressamente, oltre all'applicabilità della legge italiana, un meccanismo di composizione bonaria delle controversie in merito alla validità ed esecuzione del contratto e delle obbligazioni da esso derivanti e, in caso di mancata risoluzione amichevole, il deferimento delle medesime alla Camera di Commercio di Milano per l'Arbitrato secondo il suo regolamento. La clausola compromissoria la cui validità ed efficacia è incontestata dalle parti, prevede, tuttavia, la competenza del Tribunale di Milano per "i casi che richiedono azioni d'urgenza".

Anche in mancanza dell'eccezione contemplata dalla norma pattizia che, in via interpretativa, può senz'altro estendersi alla procedura monitoria, la giurisprudenza di legittimità ritiene, comunque, che "In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale." (Cass. Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021).



Se appare dunque legittimo il ricorso della convenuta alla procedura monitoria per far valere il proprio credito, difetta tuttavia la competenza del Tribunale di Milano a conoscere delle contestazioni spiegate con la presente opposizione, essendo competente a decidere delle controversie l'arbitro convenzionalmente designato in forza della clausola compromissoria.

Di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendo competente a conoscere della controversia inerente al rapporto di distribuzione inter partes la Camera di Commercio di Milano.

Non sussistendo preclusioni processuali all'azione monitoria esperita, ricorrono eccezionali ragioni per integralmente compensare tra le parti le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere la controversia deferita ad arbitrato della Camera di Commercio di Milano e revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite

Milano, 13 maggio 2025

Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola